



ESPERO

FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLA SCUOLA – FONDO SCUOLA ESPERO -

Sede legale: via Carcani, 61 – 00153 - Roma

Tel. 06/5849 5090- fax 06/5849 5094,

e-mail: info.aderenti@fondoespero.it - sito internet: www.fondoespero.it

Numero informativo per gli aderenti: 848 800 270

SCHEDA INFORMATIVA

per i potenziali aderenti al Fondo pensione

ESPERO - Fondo Nazionale di Previdenza Complementare per i Lavoratori della Scuola, di seguito indicato come “ESPERO” o “Fondo” è stato autorizzato all’esercizio dell’attività in data 12/05/2004 ed iscritto all’albo dei fondi pensione al n. 145.

Il funzionamento del Fondo è disciplinato dallo Statuto. La presente scheda fornisce un quadro sintetico dei dati e delle norme utili per l’adesione.

L’organo di Amministrazione si assume la responsabilità per la completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente scheda.

L’adesione a ESPERO deve essere preceduta dalla consegna della presente scheda e dello Statuto del Fondo e dalla presa visione delle fonti istitutive.

1. DATI RELATIVI AL FONDO PENSIONE

a) Fonti Istitutive

Le fonti istitutive di ESPERO sono:

- l'accordo quadro nazionale del 29 luglio 1999 (Gazzetta Ufficiale n.201 del 27 agosto 1999), stipulato tra l'ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni) e le Confederazioni Sindacali;
- il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola del 26 maggio 1999 (supplemento ordinario 133 alla Gazzetta Ufficiale del 9 giugno 1999);
- l'accordo nazionale del 14 marzo 2001 stipulato dall'ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni) e dalle confederazioni CGIL, CISL, UIL, CONFSAL e CIDA e dalle organizzazioni sindacali CGIL-scuola, CISL-scuola, UIL-scuola, SNALS, ANP e GILDA-UNAMS, di seguito indicato come "accordo istitutivo".

b) Data di costituzione

ESPERO è stato costituito in data 17 novembre 2003 con atto a rogito del notaio Misurale di Roma (repertorio n.159748 – rogito n. 46629, registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Roma 1 in data 2 dicembre 2003), in conformità delle previsioni del D.Lgs. 124/93 e successive modificazioni e integrazioni. La durata del Fondo è a tempo indeterminato.

c) Area dei destinatari

Possono aderire al Fondo i dipendenti statali della scuola, cui si applica il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del comparto scuola, con le seguenti caratteristiche:

- con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche part-time;
- con contratto di lavoro a tempo determinato di durata minima di 3 mesi continuativi.

I dipendenti da scuole private, parificate e legalmente riconosciute e paritarie, anche se in possesso di un contratto di formazione lavoro e i dipendenti da enti o istituti per la formazione professionale, a condizione che venga sottoscritta un'apposita fonte istitutiva che li riguardi e che almeno una delle parti che ha sottoscritto l'accordo istitutivo del Fondo ESPERO costituisca soggetto firmatario dell'accordo collettivo che li riguarda.

Possono infine aderire a ESPERO anche i dipendenti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo istitutivo del Fondo nonché quelli delle organizzazioni sindacali che abbiano stipulato gli accordi per l'adesione al Fondo da parte dei lavoratori dipendenti da scuole private, parificate o legalmente riconosciute o da enti o istituti per la formazione professionale, compresi i dipendenti in aspettativa sindacale prevista dall'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), operanti presso le medesime organizzazioni sindacali.

In merito ai destinatari di ESPERO dipendenti da pubbliche amministrazioni è possibile distinguere tra :

- Dipendenti pubblici con contratto a tempo indeterminato assunti dopo il 31.12.2000 e con contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30.05.2000.

Hanno diritto al trattamento di fine rapporto di lavoro (TFR), secondo quanto previsto dal Dpcm 20.12.99, e successive modifiche. Se aderiscono al fondo, l'intera quota di TFR (pari al 6,91% della retribuzione di riferimento) viene destinata alla previdenza complementare.

- Dipendenti pubblici con contratto a tempo indeterminato assunti prima del 01.01.2001.

Rientrano nel regime dei trattamenti di fine servizio (indennità di buonuscita, indennità premio di servizio, indennità di anzianità) e, per aderire al fondo, devono esercitare l'opzione per il trattamento di fine rapporto.

L'opzione per il TFR

L'opzione per la trasformazione dei trattamenti di fine servizio (TFS) in TFR è stata prevista dall'art. 59, comma 56 della legge n. 449/97 al fine di favorire il processo di attuazione per i dipendenti pubblici delle disposizioni in materia di previdenza complementare. L'accordo tra Aran e sindacati del 29.07.99, ed il Dpcm del 20.12.99, e successive modifiche, hanno dettato regole per disciplinare il passaggio al TFR che si possono così sintetizzare:

I lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in servizio alla data del 31.12.00 e in regime di TFS, possono aderire ad un fondo se optano per la trasformazione in TFR del precedente trattamento di fine servizio. L'opzione è esercitata mediante la sottoscrizione del modulo di adesione (che contiene apposito riquadro) ed è pertanto, strettamente connessa e non separabile rispetto alla adesione stessa. In altre parole, non è possibile aderire al fondo se non si esercita l'opzione per il TFR. In fase di prima attuazione, la quota di TFR che questi lavoratori destinano a previdenza complementare è definita dalla contrattazione in misura non superiore al 2%. Per i dipendenti pubblici iscritti all'INPDAP, è prevista una ulteriore quota pari all'1,5% della base contributiva ai fini del TFS.

Va infine ricordato che il termine per l'esercizio della opzione per l'iscrizione ai fondi pensione, fissato inizialmente al 31.12.2001, dall'art. 2, comma 3, dell'Accordo Quadro Nazionale del 29.07.99, è stato differito al 31.12.05 salvo successive proroghe che potranno essere disposte dalla contrattazione collettiva.

d) Natura giuridica

ESPERO è stato costituito in forma di associazione riconosciuta ai sensi della normativa vigente in materia. La personalità giuridica del Fondo è stata riconosciuta dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali con provvedimento del 22 giugno 2004.

e) Scopo del Fondo

Scopo esclusivo di ESPERO è realizzare a favore dei lavoratori associati trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.

f) Regime del Fondo

ESPERO non ha scopo di lucro e opera in regime di contribuzione definita, secondo il sistema finanziario di gestione a capitalizzazione individuale.

g) Organi sociali

Sono organi del Fondo:

- l'Assemblea dei delegati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- il Collegio dei Revisori contabili.

Gli organi collegiali sono paritetici. Tutti gli organi sono elettivi.

- L'Assemblea è costituita da 60 delegati dei quali 30 eletti in rappresentanza dei lavoratori associati al Fondo e 30 designati dalle amministrazioni, nel rispetto del criterio di partecipazione paritetica secondo le modalità stabilite dal regolamento elettorale.

- L'organo di amministrazione, di ESPERO, i cui componenti sono eletti dall'assemblea, è il Consiglio di Amministrazione, formato da 18 componenti individuati nel rispetto del criterio di partecipazione paritetica tra l'amministrazione e i lavoratori. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e alternativamente, tra i componenti eletti in rappresentanza delle amministrazioni e i componenti eletti in rappresentanza dei Lavoratori Associati. Il Vice Presidente deve essere eletto tra i Consiglieri che appartengono alla componente che non ha espresso il Presidente.

- L'organo di controllo di ESPERO è il Collegio dei Revisori Contabili, costituito da 4 revisori effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea dei rappresentati nel rispetto del criterio di rappresentanza paritetica delle amministrazioni e dei lavoratori. Il Collegio dei Revisori Contabili nominato in sede di Atto Costitutivo è composto da due membri, di cui uno in rappresentanza delle amministrazioni e uno in rappresentanza dei lavoratori.

Il Collegio nomina al suo interno un Presidente, scelto fra i componenti rappresentanti della parte sociale che non ha espresso il Presidente del Fondo.

2. PRESTAZIONI

a) Criteri di determinazione delle prestazioni

ESPERO eroga prestazioni pensionistiche complementari ai lavoratori associati operando in regime di contribuzione definita, con capitalizzazione dei contributi e loro attribuzione in conti individuali.

Le prestazioni per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono liquidate sulla base dei montanti rispettivamente costituiti, il primo dai contributi versati al fondo e dai loro rendimenti e, il secondo, dagli accantonamenti figurativi per TFR e da un eventuale 1,5% aggiuntivo (determinato sulla base utile ai fini del TFS), contabilizzati e rivalutati presso l'INPDAP. L'INPDAP provvede a contabilizzare ed a rivalutare gli accantonamenti applicando un tasso di rendimento che, in via transitoria, è determinato in base alla media dei rendimenti netti di un "paniere" di fondi pensione appositamente individuati.

Il trasferimento di queste somme figurative al fondo avviene alla cessazione del rapporto di lavoro. Quando si verifica questa circostanza, l'INPDAP provvede al conferimento del montante costituito dagli accantonamenti figurativi maturati e rivalutati secondo i criteri prima esposti. Non può altresì procedersi al conferimento del montante maturato nei casi di mobilità obbligatoria o volontaria, di trasferimento, di comando o di distacco, non sussistendo in tali fattispecie risoluzione del rapporto di lavoro.

Va precisato che nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro e di riassunzione presso la stessa o altra Amministrazione iscritta all'INPDAP, l'Istituto previdenziale potrà procedere al conferimento del montante al fondo solo a condizione che tra il primo ed il secondo servizio ci sia soluzione di continuità ai fini dell'iscrizione all'Istituto stesso.

b) Prestazioni e criteri di accesso

ESPERO riconosce all'iscritto:

- pensioni complementari di vecchiaia, al raggiungimento da parte dell'iscritto dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza e a condizione che abbia maturato almeno 5 anni di partecipazione al Fondo;
- pensione complementare di anzianità, solo in caso di cessazione dell'attività lavorativa comportante la partecipazione al Fondo, a condizione che l'interessato abbia un'età non inferiore a 10 anni rispetto a quella prevista per la pensione di vecchiaia nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza e un minimo di almeno 15 anni di

iscrizione al Fondo. In via transitoria, entro i primi 15 anni dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività di ESPERO, tale periodo di iscrizione al Fondo è ridotto a 5 anni.

L'anzianità di partecipazione che il lavoratore abbia maturato presso altri fondi pensione complementare o presso altre forme pensionistiche individuali viene riconosciuta da ESPERO ai fini dei requisiti previsti per le prestazioni pensionistiche erogate dal ESPERO stesso.

Gli iscritti che provengano da altri fondi pensione, ai quali sia stata riconosciuta, sulla base della documentazione prodotta, la qualifica di "vecchi iscritti" possono optare per la liquidazione in forma capitale dell'intero importo maturato sulla loro posizione individuale.

c) Prestazioni in caso di decesso prima del pensionamento

In caso di morte del lavoratore iscritto ad ESPERO prima del pensionamento, la sua posizione individuale è riscattata dal coniuge, ovvero dai figli, ovvero, se già viventi a carico dell'iscritto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti valgono le disposizioni dell'iscritto, in assenza delle quali la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

d) Erogazione della prestazione pensionistica

Le prestazioni pensionistiche di vecchiaia e di anzianità saranno erogate dal Fondo agli iscritti che ne abbiano maturato il diritto mediante convenzioni con uno o più enti previdenziali ovvero imprese di assicurazione, autorizzate allo svolgimento dell'attività assicurativa legata alla durata della vita umana.

e) Prestazioni in forma di capitale

Il lavoratore iscritto ad ESPERO all'atto della presentazione della richiesta di liquidazione della pensione complementare di vecchiaia o di anzianità, può richiedere la liquidazione in capitale della propria posizione individuale per un importo non superiore al 50 per cento dell'importo maturato. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita pensionistica annua quanto maturato sulla posizione individuale a favore dell'iscritto risulti inferiore all'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335, si può optare per la liquidazione in capitale dell'intero importo maturato.

Per i lavoratori associati che provengano da altre forme pensionistiche complementari ai quali sia stata riconosciuta la qualifica di vecchi iscritti agli effetti di legge, è possibile optare per la liquidazione in capitale dell'intero importo maturato.

f) Anticipazione

Il lavoratore iscritto al Fondo da almeno 8 anni, può conseguire un'anticipazione delle prestazioni, a valere sulla quota della posizione individuale accumulata presso il Fondo nei seguenti casi:

-per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciute dalle competenti strutture pubbliche ;

- per l'acquisto della prima abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'art. 31, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati, come previsto dalla normativa prevista dall'art. 1 – comma 3 - della legge 27 dicembre 1997, n 449;

- per spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi per la formazione continua.

Nelle ipotesi di anticipazione di cui sopra l'iscritto ha facoltà di reintegrare la propria posizione.

Ai fini dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anzidetta anticipazione delle prestazioni, sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a fondi pensione ovvero a forme pensionistiche individuali per i quali non sia stato esercitato il riscatto della posizione individuale.

Poiché il conferimento al fondo delle quote di TFR e dell'eventuale 1,5% aggiuntivo avviene alla cessazione del rapporto di lavoro, l'anticipazione non può essere concessa con riferimento a questi accantonamenti fintanto che conservano natura figurativa.

2.1 POSIZIONE INDIVIDUALE

A nome di ciascun lavoratore associato viene accesa una posizione individuale a decorrere dalla data di adesione al Fondo, per l'accredito dei contributi complessivamente versati, gestiti con la tecnica della capitalizzazione finanziaria, e di quelli accreditati figurativamente e contabilizzati dall'INPDAP a favore del lavoratore associato - al netto della quota associativa e della quota di iscrizione "una tantum" - e dei rispettivi rendimenti ottenuti. Dalla posizione individuale vengono prelevate le disponibilità necessarie per il pagamento delle prestazioni, dei trasferimenti, dei riscatti e delle anticipazioni secondo quanto previsto dallo statuto.

3. TRASFERIMENTO E RISCATTO

3.1 Modalità e termini per il trasferimento della posizione individuale

a) *trasferimento per perdita dei requisiti di partecipazione ad ESPERO.*

Il lavoratore iscritto ad ESPERO nei cui confronti vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo prima del raggiungimento dei requisiti per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche conserva la titolarità giuridica della propria posizione individuale e la mantiene anche in assenza di contribuzione. Egli potrà esercitare, a domanda, l'opzione per trasferire la propria posizione individuale presso altre forme pensionistiche complementari ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.lgs. 124/93. Il fondo provvede ai relativi adempimenti entro sei mesi dalla richiesta secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

b) *trasferimento in costanza dei requisiti di partecipazione.*

Il lavoratore iscritto, anche in costanza dei requisiti di partecipazione a ESPERO, ha facoltà di chiedere il trasferimento dell'intera posizione individuale presso altro Fondo pensione o forma pensionistica individuale, ma non prima che abbia maturato almeno cinque anni di permanenza nel Fondo, limitatamente ai primi 5 anni di vita (che decorrono dalla autorizzazione all'esercizio) del Fondo stesso e successivamente a tale termine non prima di 3 anni. Le richieste di trasferimento possono essere presentate entro il mese di marzo o entro quello di settembre di ciascun anno. La relativa contribuzione cessa a decorrere rispettivamente dal 1° luglio del medesimo anno e dal 1° gennaio di quello successivo.

3.2 RISCATTO

Il lavoratore iscritto ad ESPERO nei cui confronti vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo prima del raggiungimento dei requisiti per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche conserva la titolarità giuridica della propria posizione. Egli in alternativa al trasferimento potrà, su domanda, riscattare la propria posizione individuale. La liquidazione di quanto ad esso dovuto da ESPERO avverrà entro sei mesi dalla richiesta di riscatto.

Poiché il conferimento al fondo delle quote del TFR e dell'eventuale 1,5% aggiuntivo (determinato sulla base utile ai fini del TFS) avviene alla cessazione del rapporto di lavoro, non può essere trasferita o riscattata la parte di posizione individuale riferita a questi accantonamenti, fintanto che conservano la natura figurativa. Questa limitazione non opera, quindi, per quegli accantonamenti che abbiano perso tale natura, essendo già stati conferiti al fondo per effetto di cessazioni di

precedenti rapporti di lavoro presso pubbliche amministrazioni, per le quali ci sia stata una contestuale cessazione dell'iscrizione all'INPDAP.

4. CONTRIBUTIONI E ALTRI ONERI

a) Decorrenza e Misura della contribuzione obbligatoria

La contribuzione al fondo è stabilita nell' art. 11 dell'accordo istitutivo del fondo e comprende quote a carico del datore di lavoro e dei lavoratori nonché quote di trattamento di fine rapporto maturate nell'anno.

L'iscrizione al Fondo decorre dalla sottoscrizione del modulo di adesione. L'obbligo contributivo a carico del lavoratore e del datore di lavoro decorre, trascorsi due mesi dalla data in cui è apposto il timbro da parte del datore di lavoro, dal primo giorno del mese successivo.

La contribuzione a carico del lavoratore iscritto viene trattenuta mensilmente e versata ad ESPERO contestualmente a quella a carico del datore di lavoro entro il 15° giorno del mese successivo a quello cui si riferisce.

Il quadro dei contributi e degli accantonamenti per i dipendenti pubblici iscritti al fondo è il seguente:

-Dipendenti assunti dopo il 31.12.00 (o con contratti a tempo determinato in corso o successivi al 30.05.00).

Contribuzione a carico del datore di lavoro

La contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 1% dei seguenti elementi retributivi: posizione stipendiale, indennità integrativa speciale e tredicesima mensilità.

Contribuzione aggiuntiva una tantum a carico del datore di lavoro

Nell'ambito delle risorse messe a disposizione dalla normativa vigente, è previsto un contributo aggiuntivo, una tantum dell'1% per i dipendenti pubblici che saranno associati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2005, primo anno di operatività del Fondo. Per i dipendenti pubblici che saranno associati nel corso del secondo anno di operatività, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006, il contributo aggiuntivo è dello 0,50%.

In entrambi i casi il contributo aggiuntivo è versato per una durata di soli 12 mesi.

Contribuzione a carico del lavoratore

La contribuzione a carico del lavoratore è pari al 1% degli stessi elementi retributivi sopraindicati. Il lavoratore ha facoltà di scegliere una aliquota di contribuzione a proprio carico più elevata rispetto a quella obbligatoria, secondo le quote riportate nel modulo di adesione e nei limiti del massimo di deducibilità fiscale consentito dalla sua situazione (doppio della quota di TFR affluita al fondo).

La modifica dell'aliquota va effettuata con apposita richiesta scritta. Annualmente il lavoratore potrà variare la percentuale di contribuzione a suo carico con richiesta scritta da far pervenire al fondo entro il 15 ottobre con decorrenza dall'1 gennaio successivo.

TFR

La misura della quota di TFR destinata al Fondo è il 100% dell'accantonamento TFR maturato anno per anno (6,91% della retribuzione base di riferimento per il calcolo).

Le quote di TFR destinate a previdenza complementare non sono versate al fondo ma sono accantonate figurativamente presso l'INPDAP che provvede a contabilizzarle ed a rivalutarle secondo un tasso di rendimento che, in via transitoria, è determinato in base alla media dei rendimenti netti di un "paniere" di fondi pensione appositamente individuati.

Il trasferimento di queste somme al fondo avviene alla cessazione del rapporto di lavoro, sempre che sia venuta meno la continuità iscrivibile all'INPDAP: quando si verifica questa circostanza, l'INPDAP provvede al conferimento del montante costituito dagli accantonamenti figurativi maturati e rivalutati.

Ai sensi dell'art. 7 comma 3 dello statuto, il dipendente assunto con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a tre mesi continuativi, potrà iscriversi purchè la sottoscrizione avvenga almeno tre mesi prima della scadenza del contratto di lavoro. La contribuzione e gli accantonamenti figurativi decorrono dalla data di inizio del contratto di lavoro.

-Dipendenti assunti prima del 1.01.2001 (optanti)

Contribuzione a carico del datore di lavoro

La contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 1% dei seguenti elementi retributivi: posizione stipendiale, indennità integrativa speciale e tredicesima mensilità.

Contribuzione aggiuntiva una tantum a carico del datore di lavoro

Nell'ambito delle risorse messe a disposizione dalla normativa vigente, è previsto un contributo aggiuntivo, una tantum dell'1% per i dipendenti pubblici che saranno associati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2005, primo anno di operatività del Fondo. Per i dipendenti pubblici che saranno associati nel corso del secondo anno di operatività, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006, il contributo aggiuntivo è dello 0,50%.

In entrambi i casi il contributo aggiuntivo è versato per una durata di soli 12 mesi.

Contribuzione a carico del lavoratore

La contribuzione a carico del lavoratore è pari al 1% degli stessi elementi retributivi sopra indicati. Il lavoratore ha facoltà di scegliere una aliquota di contribuzione a proprio carico più elevata rispetto a quella obbligatoria, secondo le quote riportate nel modulo di adesione e nei limiti del massimo di deducibilità fiscale consentito dalla sua situazione (doppio della quota di TFR affluita al fondo).

La modifica dell'aliquota va effettuata con apposita richiesta scritta. Annualmente il lavoratore potrà variare la percentuale di contribuzione a suo carico con richiesta scritta da far pervenire al fondo entro il 15 ottobre con decorrenza dall'1 gennaio successivo.

TFR e 1,5% aggiuntivo

In fase di prima attuazione, la quota di TFR che questi lavoratori destinano a previdenza complementare è pari al 2% della retribuzione utile al calcolo del TFR. Per questi lavoratori è stato previsto un ulteriore quota accantonamento pari all' 1,5% della base contributiva vigente ai fini TFS. Questa quota è considerata neutra rispetto a quanto dovuto dal lavoratore e dal datore di lavoro. In altre parole non grava nè sugli uni nè sugli altri ma è accantonata dall'INPDAP secondo le modalità di seguito precisate.

Sia le quote di TFR sia la quota aggiuntiva dell'1,5% su base TFS destinate a previdenza complementare non sono versate al fondo ma sono accantonate figurativamente presso l'INPDAP che provvede a contabilizzarle ed a rivalutarle secondo un tasso di rendimento che, in via transitoria, è determinato in base alla media dei rendimenti netti di un "paniere" di fondi pensione appositamente individuati.

Il trasferimento di queste somme al fondo avviene alla cessazione del rapporto di lavoro, sempre che sia venuta meno la continuità iscrivibile all'INPDAP: quando si verifica questa circostanza, l'INPDAP provvede al conferimento del montante costituito dagli accantonamenti figurativi maturati e rivalutati.

b) Cause di cessazione dei contributi a carico del lavoratore

La risoluzione del rapporto di lavoro comporta sempre la cessazione della contribuzione da parte del lavoratore.

c) Sospensione della contribuzione per sospensione del rapporto di lavoro

In caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla corresponsione della retribuzione, sono sospese le contribuzioni al Fondo ivi comprese le quote contabilizzate dall'INPDAP.

Il lavoratore, dandone comunicazione scritta al Fondo e alla propria amministrazione, ha facoltà, nei casi di malattia (per i periodi di conservazione del posto durante i quali viene percepita dal lavoratore in tutto o in parte la retribuzione), infortunio, nonché per quelli di astensione obbligatoria o facoltativa, retribuita, per maternità, di chiedere la cessazione dell'obbligo di versare i contributi a proprio carico, pur rimanendo iscritto ad ESPERO. Tale sospensione, troverà applicazione entro i tre mesi successivi a quello in cui è stata avanzata la richiesta da parte del lavoratore. La fattispecie che dà diritto alla sospensione deve permanere per almeno 3 mesi: in detta ipotesi sarà contestualmente sospesa la corrispondente contribuzione a carico dell'amministrazione. Non è sospeso, invece, l'accantonamento delle quote destinate al Fondo e contabilizzate dall'INPDAP.

d) Sospensione volontaria della contribuzione a carico del lavoratore

In costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo il lavoratore iscritto ha facoltà di sospendere unilateralmente la propria contribuzione, pur rimanendo iscritto ad ESPERO. In tal caso deve farne richiesta scritta presentando domanda all'istituto scolastico o amministrazione, che la trasmetterà entro il 30 novembre di ciascun anno al Fondo: è necessario che la richiesta venga presentata al datore di lavoro non oltre i due mesi precedenti rispetto a tale data. La sospensione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo dallo stesso termine ha effetto la sospensione della contribuzione a carico dell'istituto scolastico o amministrazione.

Le medesime modalità devono essere seguite per la riattivazione della contribuzione.

Il lavoratore non ha diritto a chiedere la sospensione della contribuzione durante i primi 5 anni di iscrizione ad ESPERO e può comunque richiederla una sola volta nel corso del suo rapporto con ESPERO.

e) Cause di cessazione dei contributi a carico del datore di lavoro

La contribuzione al Fondo cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro.

La contribuzione cessa inoltre nei casi previsti dall'articolo 29 dello statuto, secondo le modalità ivi stabilite.

f) Oneri connessi all'adesione

All'atto dell'adesione ad ESPERO il lavoratore versa al Fondo una quota di iscrizione dell'importo che sarà stabilito dal consiglio di amministrazione.

g) Altri oneri a carico dell'iscritto

Ogni anno l'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione definisce una quota di contributi "associativa".

5. REGIME FISCALE

a) Contribuzioni

I contributi annui complessivamente versati al Fondo, sia dai lavoratori assunti dopo il 31.12.00, che da quelli che in servizio al 31.12.00 aderendo ad ESPERO hanno optato per il TFR, sono

deducibili entro il limite massimo del 12% del reddito complessivo del lavoratore e, comunque, non oltre euro 5.164,57.

Per i redditi da lavoro dipendente, fermi restando i limiti sopra indicati, la deduzione spetta per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinata al Fondo.

Nel tetto di deducibilità rientrano tutti i contributi, sia versati dal lavoratore che dal datore di lavoro che i premi versati a tutte le forme di previdenza complementare (sia collettive che individuali) con la sola eccezione delle quote di TFR.

Se il lavoratore versa contributi che eccedono i predetti limiti, questi non saranno deducibili dal reddito complessivo; tuttavia, nella fase della erogazione della prestazione finale, è riconosciuta l'esenzione della parte corrispondente a questi contributi. A tal fine, l'associato deve, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i versamenti, comunicare al Fondo l'ammontare dei contributi versati e non dedotti.

Fino al 31.12.2005, per i lavoratori che ai sensi della vigente normativa possono definirsi come "vecchi iscritti", fermo restando il limite del 12% del reddito complessivo, è prevista la facoltà di dedurre dal proprio reddito il maggior importo fra 5.164,57 euro e l'ammontare dei contributi effettivamente versati ad un Fondo Pensione nell'anno 1999. A questi lavoratori, inoltre, non si applica il vincolo del TFR. Al riguardo si ricorda che la posizione di vecchio iscritto viene conservata anche dal soggetto vecchio iscritto, che trasferisca la propria posizione individuale ad ESPERO a condizione che non abbia riscattato la propria posizione previdenziale.

b) Risultati di gestione

I rendimenti finanziari ottenuti attraverso la gestione del patrimonio del Fondo sono tassati con aliquota dell'11% applicata al "risultato netto di gestione" maturato per ciascun periodo di imposta.

c) Prestazioni

La pensione complementare è soggetta a tassazione progressiva per la parte relativa ai contributi dedotti, al netto dei rendimenti finanziari ottenuti già assoggettati a tassazione, e la dove presenti, dei contributi volontari aggiuntivi eccedenti i summenzionati limiti percentuali (12% del reddito complessivo) o assoluti (pari a € 5.164,57).

Le eventuali rivalutazioni della pensione complementare nella fase di erogazione della prestazione sono tassate con imposta sostitutiva nella misura del 12,5%.

La prestazione pensionistica erogata in capitale è soggetta a tassazione separata con aliquota calcolata dal Fondo Pensione prendendo come reddito di riferimento l'importo da liquidare in capitale, al netto dei rendimenti e dei contributi già tassati, dividendo questo ammontare per il numero di anni o frazione di anno di effettiva contribuzione e moltiplicando il risultato per dodici. Se l'importo liquidato in capitale è superiore ad 1/3 del montante maturato dall'associato, l'imposta si applica sull'importo da liquidare al netto degli eventuali contributi eccedenti i summenzionati limiti fiscali percentuali o assoluti.

Qualora gli importi liquidati in capitale siano non superiori ad 1/3 del montante maturato dall'associato, l'imposta si applica sull'importo maturato, al netto dei rendimenti finanziari già tassati e dei contributi eccedenti i limiti stabiliti. Questa stessa modalità di calcolo della base imponibile si applica, anche se la prestazione in capitale è superiore ad 1/3 della posizione maturata, in presenza delle seguenti situazioni:

- l'associato ha optato per la liquidazione dell'intera posizione pensionistica in capitale (facoltà riconosciuta al lavoratore associato nel caso in cui l'importo annuo della rendita vitalizia risulti inferiore a quello dell'assegno sociale);

- il riscatto avviene a seguito di pensionamento, o per cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti;
- il riscatto è esercitato dagli aventi diritto in caso di morte del lavoratore associato.

La tassazione delle prestazioni in forma di capitale sopra illustrata è, tuttavia, provvisoria in quanto gli uffici finanziari provvedono alla riliquidazione dell'imposta sulla base dell'aliquota media di tassazione del contribuente relativa ai cinque anni precedenti a quello in cui è sorto il diritto alla prestazione.

d) Anticipazioni

Le anticipazioni sono assoggettate a tassazione separata. L'imposta si applica sull'importo da liquidare al netto degli eventuali contributi eccedenti i summenzionati limiti fiscali percentuali o assoluti.

e) Riscatti per perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo

Gli importi riscattati per perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo non conseguente a pensionamento o a messa in mobilità del lavoratore o ad altre cause di interruzione del rapporto di lavoro non dipendenti dalla volontà delle parti, sono soggetti a tassazione progressiva. Anche in questo caso rimangono esenti i rendimenti ottenuti nella gestione finanziaria e i contributi eccedenti i limiti fiscali stabiliti.

6. REGIME DELLE SPESE DEL FONDO

Il Fondo ESPERO sostiene, per il suo funzionamento, spese relative alla gestione amministrativa e all'investimento delle risorse finanziarie. A titolo esemplificativo, le spese amministrative che il Fondo sostiene riguardano:

- personale, sede e beni strumentali;
- attività degli organi statutari;
- gestione amministrativa del Fondo e delle posizioni individuali;
- consulenze;
- attività promozionali;
- spese legali.

Per fronteggiare gli oneri derivanti dalla gestione amministrativa ESPERO provvede in via prioritaria utilizzando le seguenti risorse:

- quote una tantum versate dalle amministrazioni alla data di costituzione del Fondo;
- quote di iscrizione una tantum versate all'atto della adesione, pari a € 2,58;
- quote associative, nell'ammontare determinato annualmente dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione;
- interessi di mora versati dalle amministrazioni in caso di omesso o ritardato versamento dei contributi;
- somme provenienti dall'acquisizione al Fondo delle posizioni individuali dei lavoratori associati deceduti in assenza di beneficiari;
- ogni altra entrata finalizzata a realizzare l'oggetto sociale, di cui il Fondo divenga titolare a qualsiasi titolo.

Gli oneri per l'investimento delle risorse finanziarie, compresi i servizi resi dalla banca depositaria, sono addebitati direttamente sul patrimonio del Fondo.

Si precisa che le indicazioni circa l'ammontare delle spese a carico del Fondo, anche in percentuale del patrimonio, distinte nelle loro componenti saranno indicate nella parte mobile della scheda relativa ai risultati di gestione.

7. CRITERI DI IMPIEGO DELLE RISORSE

a) Criteri per la gestione delle risorse

Le risorse finanziarie del Fondo saranno integralmente affidate in gestione mediante convenzione con i gestori abilitati nel rispetto della normativa vigente in materia e secondo i seguenti criteri:

- deposito del patrimonio conferito in gestione in conti rubricati come gestione per conto terzi presso la banca depositaria, fermo restando che tale patrimonio, come previsto dalla normativa vigente, deve rimanere a tutti gli effetti separato e autonomo rispetto a quello proprio del gestore e rispetto a quello degli altri clienti del gestore stesso;
- definizione degli obiettivi prioritari da perseguire nella gestione e del profilo di rischio maggiormente coerente rispetto agli obiettivi medesimi. Il profilo di rischio, espresso sotto forma di composizione ottimale del patrimonio, rappresenta l'indirizzo strategico a cui devono attenersi i soggetti gestori nello svolgimento del loro incarico. In presenza di più linee di investimento, tale processo trova applicazione per ciascuna di esse;
- adozione di parametri di mercato oggettivi e confrontabili rispetto ai quali valutare periodicamente i risultati conseguiti dai gestori;
- irrinunciabilità per il Fondo della titolarità dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari in cui viene investito il patrimonio del Fondo medesimo.

Per il primo esercizio verrà adottata la gestione monocomparto idonea a fornire un unico tasso di rendimento per tutti i lavoratori iscritti ad ESPERO. Successivamente il Consiglio di amministrazione potrà adottare multicomparto, cioè un assetto che preveda più linee di investimento con differenziazione dei profili di rischio e di rendimento, in funzione delle diverse esigenze dei lavoratori iscritti

Al momento dell'eventuale passaggio dalla gestione monocomparto a quella multicomparto agli iscritti sarà fornita adeguata informazione al fine di consentire loro la scelta della linea di investimento tra quelle adottate dal ESPERO.

I soggetti gestori e la banca depositaria devono ancora essere individuati.

b) Rischi generali connessi con la partecipazione al Fondo

Il livello di rischio è omogeneo per tutti gli associati; successivamente al primo esercizio, se sarà scelta la gestione multicomparto, il livello di rischio sarà diverso per i vari comparti del Fondo. In nessun caso l'associato ha la garanzia di ottenere, al momento dell'erogazione delle prestazioni, la restituzione integrale dei contributi versati ovvero un rendimento finale rispondente alle aspettative. Non esistono del pari garanzie sul ripetersi in futuro delle performance realizzate negli anni precedenti né sul rendimento finale che sarà possibile ottenere al momento del pensionamento.

8. INFORMAZIONI

In conformità alle disposizioni della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ESPERO trasmette agli associati, almeno una volta l'anno, una comunicazione periodica contenente informazioni sulla composizione del patrimonio del Fondo, sull'andamento finanziario ed amministrativo della gestione, oltre che sulla posizione contributiva individuale, con indicazione distinta dei versamenti contributivi a carico dell'associato, del datore di lavoro o relativi al TFR.

Il Fondo fornisce a ciascuna datore di lavoro il riepilogo delle contribuzioni versate dallo stesso.

9. FASE INIZIALE

E' prevista una fase transitoria della durata di 18 mesi, finalizzata al raggiungimento della soglia di 30 mila iscritti. L'autorizzazione decadrà nella ipotesi in cui entro 18 mesi dalla iscrizione all'albo non sia stata raggiunta la base associativa minima.